



COMUNE DI RIONERO IN VULTURE
(PROVINCIA DI POTENZA)

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

**SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA DISCONTINUA
FINALIZZATO ALLA PROTEZIONE DEGLI
IMMOBILI COMUNALI**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del servizio
- Art. 2- Durata del contratto
- Art. 3- Variazioni contrattuali
- Art. 4- Conoscenza degli immobili
- Art. 5- Modalità di svolgimento del servizio
- Art. 6- Scioperi
- Art. 7- Oneri a carico dell'appaltatore
- Art. 8- Obblighi e responsabilità dell'aggiudicatario
- Art. 9 - Pagamenti
- Art. 10 - Penali
- Art. 11 - Stipula del contratto
- Art. 12 - Risoluzione del contratto
- Art. 13 - Deposito cauzionale definitivo
- Art. 14 - Recesso
- Art. 15 - Divieto di cessione e subappalto
- Art. 16 - Operatività delle clausole
- Art. 17 - Elezione di domicilio
- Art. 18 - Spese contrattuali
- Art. 19 - Controversie
- Art. 20 - Norme di riferimento

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente Capitolato Speciale d'appalto disciplina il servizio di vigilanza armata discontinua finalizzato alla protezione degli immobili comunali da effettuare con le modalità e l'articolazione di seguito descritta:

Il servizio di cui trattasi si svolgerà con almeno **n. 1 (uno) passaggio** da effettuare presso ciascuno degli immobili di seguito indicati con n. 1 (una) Guardia Particolare Giurata munita di decreto prefettizio in corso di validità tutti i giorni di durata del contratto inclusi i festivi fra le ore 22,00 e le ore 6,00 del mattino successivo.

I servizi di vigilanza dovranno essere assicurati in modo tradizionale di ronda con autovettura, mediante ispezioni esterne accurate ed approfondite, salvo l'obbligo di intervento e/o di ispezione interna per contrastare, impedire o rilevare atti vandalici, danneggiamenti, furti di attrezzature, principi d'incendio o quant'altro possa far pensare ad ingressi abusivi o ad altre situazioni di pericolo.

ELENCO IMMOBILI COMUNALI OGGETTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DISCONTINUA:

- **Sede del Comune (Palazzo Rotondo) ed Uffici annessi (Anagrafe e Stato Civile; Protocollo);**
- **Palazzo Fortunato (compresi cortile e giardino);**
- **Palazzo Catena Via Matteotti;**
- **Scuola Elementare Direzione Didattica Piano Regolatore;**
- **Scuola Media Michele Granata;**
- **Scuola dell'Infanzia Via Galliano;**
- **Scuola dell'Infanzia Contrada Gaudò;**
- **Scuola dell'Infanzia Rione San Francesco;**
- **Asilo Nido Caravaggio;**
- **Casa Comunale Monticchio Bagni;**
- **Centro Sportivo Contrada Gaudò;**
- **Campo Sportivo P. Corona;**
- **Villa Giulia Catena;**
- **Villa Stazione "Gen. Pennella";**
- **Villa Monte Vulture;**
- **Centro Sociale;**
- **Bocciodromo comunale.**

Nelle ville comunali (Ville G. Catena, Gen. Pennella e Monte Vulture), in aggiunta ai passaggi di cui sopra, dovrà essere assicurato almeno n. 1 (uno) passaggio interno.

Per lo svolgimento di detto servizio il Comune affiderà all'impresa aggiudicataria, per la durata del contratto, la disponibilità di tutte le chiavi di accesso all'edificio, delle quali la stessa dovrà avere la massima cura nella conservazione.

L'appaltatore dovrà assicurare altresì i seguenti servizi e forniture accessorie:

- **fornitura ed installazione di un minimo di n. 10 (dieci) postazioni con telecamere webcam ad uso esterno con relative n. 2 (due) centraline e dispositivi di connessione WI-FI, da acquisirsi al patrimonio comunale al termine del contratto. Le postazioni webcam dovranno essere ubicate in siti successivamente individuati dal Comune ed avranno le caratteristiche conformi alle prescrizioni del Garante per la Privacy per tempo vigenti. Le centraline saranno ubicata l'una presso la Centrale Operativa della Polizia Municipale, l'altra presso la centrale operati dell'appaltatore. Il sistema di connessione delle web-cam dovrà essere realizzato entro 30 giorni dalla stipula del contratto.**
- **connessione di telecamere per la vigilanza tramite web-cam (con modalità WI-FI delle postazioni webcam con le centraline di cui sopra) dei siti che saranno indicati dal Comune, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per la disciplina della**

videosorveglianza sul territorio comunale adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 13.3.2008,

- **mantenimento della perfetta funzionalità degli impianti webcam per tutta la durata del contratto.**

La conservazione delle immagini sarà effettuata esclusivamente da parte della Centrale Operativa della Polizia Municipale a norma di legge.

Il Comune si riserva la facoltà di pubblicazione sul sito web comunale, senza conservazione delle immagini, di tutte o parte delle immagini rilevate con le postazioni webcam installate.

- **Fornitura, installazione e manutenzione di sistema di controllo antintrusione presso gli immobili comunali sensibili (Palazzo Rotondo - Palazzo Fortunato – Uffici Polizia Municipale).**

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata dell'appalto è fissata in anni 3 (tre), decorrenti dalla data di effettivo inizio del servizio attestata dal responsabile competente.

È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di disporre la ripetizione di servizi analoghi sino ad un massimo complessivo di anni 5 (cinque), nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 57, comma 5, lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e, in generale, dalla vigente normativa in materia di rinnovi contrattuali.

È facoltà dell'Amministrazione, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea finalizzata all'espletamento ed al completamento delle procedure di aggiudicazione per una nuova gara.

ART. 3 - VARIAZIONI CONTRATTUALI

Si precisa che l'elenco degli immobili di cui al precedente art. 1) potrà subire variazioni nel periodo di vigenza del contratto, sia per l'aggiunta sia per l'eliminazione di alcuni edifici comunali, ovvero per una diversa modalità di svolgimento del servizio, con obbligo per la ditta affidataria di adeguarvisi e di accettare la conseguente variazione del corrispettivo dovuto da concordarsi di volta in volta in proporzione al prezzo complessivo dell'appalto, senza che la ditta affidataria possa avanzare diritti o pretese per indennizzi, risarcimenti o quant'altro.

ART. 4 - CONOSCENZA DEGLI IMMOBILI

La ditta che intende partecipare alla selezione, pena l'esclusione dell'offerta presentata, ha l'obbligo di procedere alla ricognizione dei locali oggetto del servizio.

L'effettuazione di detto preventivo sopralluogo dovrà essere comprovato, all'atto della presentazione dell'offerta, da idonea certificazione rilasciata all'uopo dal personale competente.

L'Amministrazione si rende disponibile a far visitare alle imprese interessate i locali oggetto del servizio di vigilanza, previo appuntamento.

La ditta, in ogni caso, dà atto di essere a perfetta conoscenza della ubicazione, della estensione e della natura dei locali ove dovrà essere effettuato il servizio nonché di essere edotta di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente i locali stessi.

Conseguentemente nessuna obiezione potrà essere sollevata per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso del servizio in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento utile alla formulazione dell'offerta.

ART. 5 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'inizio del servizio per esigenze dell'Amministrazione potrà avvenire anche in pendenza della stipula del contratto senza che l'appaltatore possa sollevare pretesa od eccezione alcuna.

Il servizio dovrà essere svolto dalla Ditta con i propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine, mediante l'organizzazione dell'appaltatore ed a suo rischio.

Il personale adibito ai servizi richiesti dovrà essere costituito da Operatori della Sicurezza specializzati nella prevenzione e protezione ed in possesso della qualifica di Guardia Particolare Giurata secondo quanto stabilito dal Testo Unico delle Leggi di P.S. 18 giugno 1931, N° 773 e successive modifiche ed integrazioni.

L'offerta dovrà essere redatta tenendo conto che l'aggiudicatario dovrà eseguire, a titolo indicativo e non esaustivo, almeno i seguenti compiti di vigilanza:

- a) Effettuare la perlustrazione di tutti i locali verificando gli accessi esterni e interni;
- b) Intervenire con rapidità per far cessare eventuali turbative da estranei legate all'attività istituzionale;
- c) Segnalare immediatamente alle Autorità competenti (Carabinieri, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale, Polizia di Stato etc.) quelle situazioni di anormalità o anche di semplice sospetto che avessero a verificarsi nella esecuzione del servizio e alle quali non vi sia la possibilità di provvedere personalmente;
- d) Verificare la chiusura di porte e finestre e ripristinare lo stato di sicurezza dei locali;
- e) Segnalare eventuali gravi anomalie e rilevanti problemi riscontrati durante il servizio;
- f) Accertare e verbalizzare l'utilizzazione impropria di uscite di sicurezza da parte di personale del Comune od esterno;
- g) Accertare la provenienza e la destinazione autorizzata di merci in entrata e in uscita dall'edificio;
- h) Accertarsi della identità e del motivo di accesso di persone non appartenenti al Comune;
- i) Attivare il sistema di allarme (ove esistente) alla fine del servizio e disattivarlo all'ingresso in servizio;
- j) Servizio di ronda ispettiva esterna ed interna per segnalare eventuali situazioni anomale ed intervenire in caso di necessità. Durante tale servizio, la Guardia Particolare Giurata dovrà rilasciare prova dell'avvenuta ispezione. Il servizio dovrà essere svolto nella fascia oraria compresa tra le ore 22.00 e le ore 06.00 del mattino successivo;
- l) **Installare e mantenere in perfetta funzionalità il sistema di videosorveglianza ed il sistema di antintrusione presso gli immobili comunali sensibili (di cui all'art. 1 del presente capitolato speciale di gara)**
- m) Intervento immediato in caso di attivazione dell'impulso sonoro del sistema di allarme o di antintrusione.

ART. 6 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

L'appaltatore si obbliga ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di categoria e negli accordi in cui si svolge l'appalto. Si obbliga altresì all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamenti concernenti la contribuzione e le assicurazioni sociali vigenti nel periodo contrattuale. Il predetto si impegna a corrispondere al proprio personale la retribuzione stabilita da Leggi, Regolamenti, a contratti collettivi, nonché a dare totale e puntuale applicazione alle altre norme relative al trattamento giuridico ed economico

previste dai suddetti contratti ed accordi collettivi. I suddetti obblighi vincolano l' Istituto di vigilanza anche nel caso che il personale non sia aderente alle OO.SS o receda da esse. Qualora nel corso del contratto si verificassero scioperi, proclamati dalle OO.SS., del personale addetto ai servizi di vigilanza, l'Amministrazione opererà sul canone mensile dovuto le trattenute per l'importo corrispondente alle ore o frazioni di ore di servizio non prestato. In caso di scioperi l'impresa è tenuta a darne preventiva e tempestiva comunicazione all'Amministrazione, garantendo per quanto possibile lo svolgimento dei servizi minimi indispensabili.

ART. 7 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri concernenti il personale da esso dipendenti, le attrezzature ed i materiali occorrenti.

ART. 8 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO

L'appaltatore è responsabile verso l'Amministrazione della esatta e puntuale esecuzione del servizio oggetto del contratto, nonché del buon esito del servizio in generale e dell'opera dei propri dipendenti.

Eventuali difetti o anomalie di funzionamento conseguenti a imperfetta esecuzione delle prestazioni in questione comportano l'obbligo da parte dell'appaltatore di provvedere con mezzi propri alla rimessa in efficienza dei sistemi oggetto dei servizi stessi.

L'appaltatore è ritenuto responsabile civilmente e penalmente di qualunque fatto doloso o colposo causato dal proprio personale che cagioni danni a terzi o a cose di terzi, impegnandosi al relativo risarcimento.

La responsabilità dell'appaltatore si intende in ogni caso limitata a quanto attinente alle prestazioni di cui al presente Capitolato.

L'appaltatore dovrà assicurare il puntuale adempimento degli obblighi relativi alla previdenza e assistenza sociale, derivanti sia da leggi che da contratti collettivi, in favore degli addetti al servizio oggetto dell'appalto.

L'appaltatore dovrà esibire trimestralmente al competente Servizio comunale la documentazione atta a dimostrare l'assolvimento degli obblighi contributivi a favore del personale dipendente.

Qualora dai documenti esibiti e dagli accertamenti effettuati presso gli Uffici competenti risulti che l'aggiudicatario non abbia ottemperato a qualcuno dei suddetti obblighi, il Comune potrà operare, in sede di pagamento delle fatture, una trattenuta cautelativa pari al 25% dell'importo di esse sino a quando gli Uffici competenti non avranno comunicato l'avvenuta regolarizzazione.

Nessun risarcimento o interesse verrà corrisposto dal Comune per le somme come sopra trattenute.

Per esigenze organizzative e per ragioni di sicurezza l'impresa appaltatrice si obbliga, all'inizio del servizio in oggetto, a dichiarare il numero dei dipendenti che intende impiegare nel corso della giornata e a fornire l'elenco nominativo dei dipendenti stessi che verranno occupati, con l'indicazione del relativo indirizzo.

L'impresa appaltatrice si impegnerà, altresì, senza riserva alcuna, ad allontanare il personale che non sia di pieno gradimento dell'Amministrazione con l'obbligo di sostituirlo.

Durante la permanenza nei locali del Comune, il personale dell'impresa dovrà mantenere un contegno irreprensibile ed attenersi scrupolosamente alle disposizioni che verranno impartire dall'Amministrazione nella persona del responsabile competente.

L'appaltatore, inoltre, avrà ad esclusivo suo onere di risarcire alla stazione appaltante i danni che dovessero essere causati nello svolgimento del servizio medesimo.

L'Impresa assume sopra di sé la piena responsabilità penale e civile derivante da qualsiasi causa dipendente dall'esecuzione dell'appalto.

L'appaltatore è ritenuto garante e responsabile della buona esecuzione delle prestazioni effettuate.

A garanzia dei danni che per sua colpa l'appaltatore dovesse causare a terzi o al Comune anche per danneggiamento o perdita di informazioni ed infrastrutture informatiche, esso dovrà stipulare a proprio carico una polizza assicurativa con un massimale unico complessivo per le prestazioni oggetto dell'appalto non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00). Detta polizza dovrà essere stipulata entro 15 (quindici) giorni dalla data di comunicazione di aggiudicazione della gara.

La polizza sopra descritta devono portare la dichiarazione di vincolo a favore del Comune e devono coprire l'intero periodo dell'appalto.

Il Fornitore, salvo esplicito benestare del Comune, deve:

1. mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l'uso di tutti i documenti, informazioni di cui, nel corso del contratto, dovesse venire in possesso o a conoscenza;
2. non compiere alcuno atto di diffusione di notizie e fatti di cui fosse venuto a conoscenza a causa dei servizi affidati.

ART. 9 - PAGAMENTI

La fatturazione dovrà essere effettuata posticipatamente con cadenza trimestrale. Le fatture dovranno essere accompagnate dalla documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Nel caso di inadempienza a tale obbligo, o qualora siano riscontrate irregolarità, l'Ente segnalerà la situazione al competente Ispettorato del Lavoro.

Il pagamento avverrà a 30 gg. ricevimento fattura, la quale si intende ricevuta alla data del protocollo del Comune ed il pagamento si intende effettuato alla data del mandato.

Eventuali interessi per ritardato pagamento saranno calcolati al tasso legale vigente. Il termine di pagamento non potrà decorrere se non saranno acquisiti tutti i documenti necessari all'attestazione di regolarità del servizio.

Le tariffe si intendono fisse ed invariate per tutta la durata dell'appalto. Eventuali adeguamenti saranno possibili solo, previa richiesta e relativa autorizzazione, in presenza di nuovi limiti tariffari imposti dall' Autorità competente per le attività di vigilanza privata, ed in tal caso nella sola misura necessaria a garantire il rispetto dei nuovi limiti.

L'istituto di vigilanza aggiudicatario assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e successive modifiche.

ART. 10 - PENALI

Nel caso in cui per qualsiasi motivo imputabile all'impresa il servizio non venga espletato anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto richiesto dall'Amministrazione si applicherà una penale da € 100,00 (diconsi euro cento/00) fino ad un massimo di € 1.000,00 (diconsi euro mille/00).

Parimenti comporterà una penale da € 100,00 (diconsi euro cento/00) fino ad un massimo di € 1.000,00 (diconsi euro mille/00) la violazione anche di un solo obbligo previsto dal contratto.

In caso di inadempienze oltre all'applicazione delle penali l'impresa sarà obbligata al risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione e fatte salve, comunque la possibilità di rescissione del contratto per inadempimento da parte della ditta aggiudicataria e l'incameramento della cauzione.

Delle applicazioni delle eventuali penalità e dei motivi che le hanno determinate il Comune renderà tempestivamente informata l'impresa mediante lettera raccomandata A.R.

Le penalità a carico dell'impresa saranno prelevate dalle competenze ad essa dovute operando detrazioni sulle fatture emesse dall'impresa.

In caso di ripetute inosservanze agli obblighi contrattuali o di inadempienza particolarmente grave il Comune potrà risolvere il contratto, trattenere la cauzione definitiva a titolo di penale e pretendere il risarcimento dei danni cagionati.

Le contestazioni delle irregolarità saranno fatte in contraddittorio, ma saranno in ogni caso valide e incontestabili anche se effettuate dai soli rappresentanti del Comune che si riserva in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento in presenza di inadempienze ritenute, a suo insindacabile giudizio, particolarmente gravi.

L'appaltatore è tenuto al pagamento di penali qualora nello svolgimento del servizio e di ogni altra prestazione vengano riscontrate in particolare le deficienze di seguito riportate:

- a. interruzione di servizi, esclusi i casi di forza maggiore o relativi a fatti dipendenti dal Comune;
- b. reiterati episodi di trascurato esercizio e manutenzione dei sistemi tecnologici in uso;
- c. malfunzionamenti dovuti ad incuria o deficiente manutenzione dei sistemi tecnologici in uso;
- d. violazione delle prescrizioni della L. 196/03;
- e. mancata presenza reiterata del personale addetto alla vigilanza;
- f. qualsiasi altra omissione, negligenza o azione che comporti un qualunque disservizio.

Le eventuali anomalie e disfunzioni, qualunque ne sia la causa, dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Ove le stesse si ripetessero e protraessero in misura ritenuta intollerabile dal Comune la medesima si riserva la facoltà di adottare tutti i provvedimenti del caso, ponendo a carico dell'appaltatore le spese e danni conseguenti, senza eccezione, fino alla risoluzione del contratto.

ART.11 - STIPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicatario è tenuto alla stipulazione del contratto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione; nell'occasione deve produrre i documenti richiesti.

Il mancato rispetto del termine per cause imputabili all'aggiudicatario comporta la revoca dell'aggiudicazione.

Il Comune in tal caso si riserva la facoltà di assegnare l'appalto al secondo concorrente utilmente collocato in graduatoria.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, nessuna esclusa, come pure tutte le imposte, ad eccezione dell'I.V.A., saranno a carico dell'appaltatore.

ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell'appaltatore e, conseguentemente, di procedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento all'incameramento del deposito cauzionale, salva l'azione per il maggior danno subito e salva ogni altra azione che il Comune ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi, nei seguenti casi:

- a) sospensione arbitraria del servizio da parte della ditta, qualunque ne sia la causa e la durata. La risoluzione potrà aver luogo senza l'obbligo, per il Comune, di una preventiva diffida a ripristinare il servizio;
- b) nel caso in cui siano state rilevate e contestate e notificate complessivamente cinque inadempienze per le quali non siano state prodotte giustificazioni considerate adeguate dal Comune;
- c) revoca della licenza prefettizia all'esercizio dell'attività di vigilanza;
- d) in caso di fallimento o concordato fallimentare;
- e) in caso di subappalto o cessione totale o parziale;

f) impossibilità di eseguire il contratto, in conseguenza di cause non imputabili all'Impresa, secondo il disposto dell'art. 1672 cod. civ..

Nei casi suddetti il Comune sarà tenuto a corrispondere alla ditta soltanto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della risoluzione dedotte le eventuali penalità e le spese eventualmente sostenute, salvo l'incameramento in favore dell'Istituto della cauzione ed il risarcimento del maggior danno subito.

L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 13 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

L'appaltatore è obbligato a prestare, prima della stipula del contratto, una garanzia fidejussoria definitiva pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempienza delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Il deposito cauzionale definitivo, che dovrà essere costituito nei modi indicati nel successivo punto 13.1) deve avere validità temporale fino alla completa esecuzione del servizio contrattuale e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell'Amministrazione beneficiaria con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione dei contratti.

La garanzia dovrà essere integrata fino a concorrenza dell'aliquota prevista in caso di escussione parziale.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la revoca dell'affidamento e l'affidamento del servizio al concorrente che segue nella graduatoria.

13.1) Modalità di costituzione

I depositi cauzionali potranno essere costituiti mediante fidejussione bancaria (rilasciata da Aziende di Credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, N°375 e successive modificazioni e/o integrazioni) o polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, N°449 e successive modificazioni e/o integrazioni) oppure polizza rilasciata da Società di intermediazione finanziaria in possesso di titolo per l'esercizio del ramo cauzioni.

In ogni caso la fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944, comma 2 del cod. civ. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, con rinuncia espressa a valersi della eventuale scadenza della obbligazione principale di cui all'art. 1957 del cod. civ..

ART. 14 - RECESSO

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'appaltatore possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, di recedere in ogni momento dal presente contratto, con preavviso di almeno un mese da notificarsi all'Impresa tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

È fatto assoluto divieto all'aggiudicatario di cedere ad altri il contratto e di subappaltare in tutto o in parte il servizio, pena la risoluzione "*ipso iure*" del rapporto e l'incameramento a titolo di penale

del deposito cauzionale costituito a garanzia del buon espletamento del servizio, salva ed impregiudicata ogni altra azione per la refusione di eventuali maggiori danni.

ART. 16 - OPERATIVITÀ DELLE CLAUSOLE

I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto operano di pieno diritto, senza obbligo per l'Amministrazione della costituzione in mora dell'Appaltatore.

ART. 17 - ELEZIONE DI DOMICILIO

Per l'esecuzione dell'appalto l'appaltatore, con la sola partecipazione alla gara, assume l'obbligo di eleggere domicilio legale presso la sede comunale.

Presso tale domicilio l'Amministrazione invierà o notificherà ogni eventuale comunicazione, atto giudiziale o stragiudiziale inerente il rapporto di lavoro.

ART. 18 - SPESE CONTRATTUALI

Saranno a carico dell'Impresa aggiudicataria le spese di bollo degli atti contrattuali e di registrazione degli stessi.

ART. 19 - AGGIORNAMENTO DEL CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

In ottemperanza al disposto dell'art. 115 del D.Lgs N°163/2006 e ss.mm.ii. il corrispettivo del servizio, quale risultante dell'aggiudicazione definitiva, verrà sottoposto a revisione al termine di ogni anno solare di servizio successivo al primo ed escluso il primo anno o porzione dello stesso. A tale fine verrà calcolato il valore medio dell'indice I.S.T.A.T. nazionale relativo all'andamento del costo della vita per famiglie di operai ed impiegati per l'anno in esame, determinando la percentuale di revisione con la seguente formula:

$$R = 75 \times (I_m - I) / I$$

Dove è:

I= Indice ISTAT nazionale al momento della aggiudicazione del servizio;

I_m= Valore medio dell'indice per l'anno preso in esame;

R= Maggiorazione percentuale da applicare sull'importo contrattuale originario.

ART. 20 - CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti per effetto del presente Capitolato sarà portata alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria competente per territorio e per materia.

ART. 21 - NORME DI RIFERIMENTO

L'esecuzione del contratto sarà regolata dalle clausole in esso contenute, nonché da quanto stabilito nel capitolato, nel disciplinare di gara e nell'offerta economica dell'Impresa, che costituiscono parte integrante del contratto.

Si applicano, inoltre, per quanto non espressamente previsto, le leggi in materia di servizi e forniture e le norme del Codice Civile.